



ART Autorità
di Regolazione
dei Trasporti

REGOLAMENTO

Svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità

22 luglio 2015

ART

Allegato "A" alla delibera del Consiglio n. 57/2015 del 22 luglio 2015

SOMMARIO

TITOLO I - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Art. 1 - Definizioni	3
Art. 2 - Ambito di applicazione	3
TITOLO II - FASE PREISTRUTTORIA E ISTRUTTORIA	3
Art. 3 - Attribuzione di competenze	3
Art. 4 - Fase pre-istruttoria	3
Art. 5 - Fase istruttoria	3
Art. 6 - Procedura semplificata	4
Art. 7 - Diritti dei partecipanti al procedimento	4
TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI IMPEGNI	5
Art. 8 - Presentazione degli impegni e istruttoria	5
Art. 9 - Ammissibilità e verifica degli impegni	6
TITOLO IV - FASE DECISORIA	6
Art. 10 - Conclusione della fase istruttoria	6
Art. 11 - Audizione finale innanzi al consiglio	7
Art. 12 - Fase decisoria	7
TITOLO V - QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE E DISPOSIZIONI FINALI	7
Art. 13 - Termini per il pagamento della sanzione	7
Art. 14 - Criteri di determinazione della sanzione	8
Art. 15 - Comunicazioni	8
Art. 16 - Segreto d'ufficio	8
Art. 17 - Garanzie procedurali	8
Art. 18 - Disposizioni finali	9

TITOLO I - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

- a) "Autorità": l'Autorità di regolazione dei trasporti;
- b) "Consiglio": l'organo collegiale dell'Autorità;
- c) "Segretario Generale": il Segretario Generale dell'Autorità;
- d) "Uffici": gli Uffici in cui si articola l'Autorità, di cui all'art. 13 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, adottato con delibera n. 1 del 16 ottobre 2013;
- e) "decreto istitutivo": l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, istitutivo dell'Autorità;
- f) "sito Internet"; sito Internet istituzionale dell'Autorità all'indirizzo www.autorita-trasporti.it.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità nei casi previsti dal decreto istitutivo e dalle altre previsioni normative.

2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, le modalità procedurali per la valutazione degli impegni assunti nell'ambito di un procedimento sanzionatorio.

3. L'Autorità esercita il potere sanzionatorio d'ufficio.

TITOLO II - FASE PREISTRUTTORIA E ISTRUTTORIA

Art. 3 - Attribuzione di competenze

1. Le competenze istruttorie in materie di provvedimenti sanzionatori sono esercitate dall'Ufficio Vigilanza e sanzioni.

Art. 4 - Fase pre-istruttoria

1. Gli Uffici acquisiscono ogni elemento necessario ai fini dell'eventuale avvio del procedimento sanzionatorio, anche attraverso accessi e ispezioni, richieste di informazioni e documenti, indagini conoscitive, reclami, istanze e segnalazioni, secondo quanto disciplinato dalle disposizioni vigenti, anche avvalendosi della collaborazione degli altri organi dello Stato.

Art. 5 - Fase istruttoria

1. Il Consiglio, quando ravvisa sulla base degli elementi raccolti dall'Ufficio in seguito alle attività di cui all'articolo 4, i presupposti per un intervento sanzionatorio, delibera l'avvio del procedimento

2. L'avvio del procedimento deve essere comunicato alla parte e/o alle parti e deve indicare:

- a) l'oggetto del procedimento e le sanzioni comminabili all'esito dello stesso, nel limite massimo erogabile;
- b) il termine perentorio di trenta giorni per l'invio di memorie e documentazione;
- c) il termine perentorio entro cui la parte e/o le parti possono richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio;
- d) il termine per la conclusione del procedimento, fino a un massimo di centottanta giorni, decorrente dalla comunicazione di avvio del procedimento;
- e) l'Ufficio presso il quale è possibile avere accesso agli atti del procedimento;

f) il responsabile del procedimento, con l'indicazione dei relativi recapiti.

3. In caso di richiesta di audizione di cui al comma 2, lettera c), il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 2, lettera d) è sospeso dalla data della convocazione dell'audizione sino alla data di svolgimento.

4. L'Ufficio può, durante la fase istruttoria, richiedere documenti, informazioni e/o chiarimenti in relazione al procedimento in corso, alla parte e/o parti, nonché ad ogni altro soggetto.

5. Qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione, il responsabile del procedimento può richiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria. La richiesta di integrazione istruttoria deve essere formulata per iscritto e deve contenere:

- a) il termine perentorio non superiore a trenta giorni entro il quale devono essere forniti gli elementi richiesti, con l'avviso che, in conformità a quanto disposto dall'art. 37, comma 3, lett. l), punto 1) del decreto istitutivo, la mancata risposta ovvero l'invio di informazioni non veritiere determinerà l'avvio di un ulteriore procedimento sanzionatorio;
- b) qualora le informazioni vengano richieste a soggetti diversi dalle parti del procedimento, la richiesta di informazioni dovrà anche contenere le generalità del responsabile del procedimento al fine di richiedere chiarimenti o informazioni.

6. Qualora dalla richiesta di integrazioni istruttoria, emergano novità di rilievo queste debbono essere comunicate alle parti del procedimento senza indugio e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni, assegnando alla parte e/o alle parti del procedimento un termine non superiore a quindici giorni per eventuali controdeduzioni.

7. Il termine del procedimento di cui al comma 2, lettera d), è sospeso dalla data della richiesta di integrazione di cui al comma precedente sino alla ricezione integrale dei documenti richiesti o al decorso infruttuoso del termine concesso per l'integrazione documentale. È altresì sospeso sino alla ricezione delle controdeduzioni della parte e/o delle parti ovvero sino alla scadenza infruttuosa del termine eventualmente concesso per le controdeduzioni.

8. Qualora le imprese destinatarie di un'ispezione rifiutino di fornire, ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti, l'Autorità applica una sanzione fino all'un per cento del fatturato dell'impresa interessata.

Art. 6 - Procedura semplificata

1. Il Consiglio, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riserva la facoltà, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione, di determinare, già nella delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento. In tal caso, contestualmente alla notifica della delibera di avvio, sono allegati i documenti su cui si basa la contestazione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il destinatario del provvedimento finale può, entro trenta giorni dalla notifica della delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella delibera di avvio, fatti salvi i limiti di cui all'articolo 14. Il pagamento in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio.

Art. 7 - Diritti dei partecipanti al procedimento

1. I soggetti che partecipano al procedimento possono:

- a) presentare memorie scritte e documenti, deduzioni e pareri anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio;
- b) accedere ai documenti inerenti al procedimento.

2. I partecipanti al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica della delibera di avvio del procedimento o in mancanza dalla sua pubblicazione.

3. (abrogato)

4. Nel corso dell'audizione davanti all'Ufficio, il Responsabile del procedimento o in sua vece il Dirigente dell'Ufficio formula alle parti le richieste e le domande che ritiene necessari e/o utili ai fini del completamento dell'istruttoria. Invita poi la parte e/o le parti convocate a fornire chiarimenti e ad illustrare la propria posizione in merito al procedimento in corso. Per la parte e/o le parti sono legittimati ad intervenire il rappresentante legale ovvero un soggetto munito di apposita procura.

5. Dell'audizione viene redatto processo verbale, redatto e sottoscritto dal responsabile del procedimento o da altro funzionario all'uopo delegato dal dirigente dell'unità organizzativa responsabile nonché dal rappresentante e/o procuratore della parte e/o delle parti. Una copia del verbale viene consegnata alla parte e/o alle parti sentite in audizione.

TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI IMPEGNI

Art. 8 - Presentazione degli impegni e istruttoria

1. A pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento con cui l'Autorità intende adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. f) del decreto istitutivo, le parti possono proporre impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate, che l'Autorità può decidere di rendere obbligatori, chiudendo così il procedimento senza accertare l'infrazione.

2. La proposta di impegni, a pena di irricevibilità, deve essere redatta per iscritto secondo l'apposito schema pubblicato sul sito dell'Autorità, ed inviata tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Autorità, e contenere in dettaglio gli obblighi che l'operatore si dichiara disposto ad assumere, i costi previsti ed i relativi tempi di attuazione. La comunicazione di irricevibilità è effettuata dal responsabile del procedimento.

3. La tempestiva presentazione della proposta di impegni comporta l'interruzione dei termini del procedimento fino alla comunicazione della declaratoria di irricevibilità da parte del responsabile del procedimento ovvero fino alla data di notifica del provvedimento di inammissibilità o del provvedimento finale di cui all'articolo 9.

4. Della presentazione della proposta di impegni è data comunicazione ai soggetti partecipanti diversi dal proponente.

5. I terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito Internet dell'Autorità, secondo le modalità di cui al comma 2. La presentazione delle osservazioni di cui al comma 1 avviene, di regola, con modalità telematiche.

6. Scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 5, le osservazioni pervenute sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità a cura del responsabile del procedimento. I partecipanti al procedimento che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono presentare richiesta adeguatamente motivata.

7. Entro trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 6, il soggetto proponente gli impegni può rappresentare per iscritto la propria posizione in merito alle osservazioni presentate dai terzi ed eventualmente introdurre modifiche accessorie agli impegni. Nel caso in cui si renda necessario, il responsabile del procedimento può chiedere ai soggetti interessati ulteriori informazioni ed elementi utili alla valutazione degli impegni.

8. L'Autorità dà conto delle osservazioni di cui al comma precedente nel provvedimento finale.

Art. 9 - Ammissibilità e verifica degli impegni

1. Il Consiglio sentito il responsabile del procedimento, con proprio provvedimento, se ne ricorrono le condizioni, dichiara ammissibile la proposta di impegni, disponendo altresì la pubblicazione della proposta di impegni sul proprio sito Internet, secondo modalità che tengano conto di eventuali esigenze di riservatezza.
2. Il Consiglio sentito il responsabile del procedimento, dichiara inammissibile la proposta di impegni di cui all'articolo 8, con proprio provvedimento nei seguenti casi:
 - a) qualora risulti generica o presentata per finalità dilatorie;
 - b) qualora la condotta contestata non sia cessata;
 - c) in tutti i casi in cui gli impegni assunti siano manifestamente inutili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
 - d) nel caso in cui le misure contenute nella proposta di impegni non siano altresì idonee a ripristinare l'assetto degli interessi anteriori alla violazione o ad eliminare, almeno in parte, eventuali conseguenze immediate e dirette della violazione;
 - e) qualora gli impegni proposti consistano nel mero adempimento dell'obbligo violato;
 - f) qualora l'Autorità, in funzione della particolare gravità della violazione contestata o dei precedenti provvedimenti sanzionatori dai quali possa desumersi la particolare inclinazione del soggetto alla commissione di illeciti amministrativi di competenza dell'Autorità, ritenga di dover procedere all'accertamento della violazione.
3. La decisione relativa all'ammissibilità degli impegni è comunicata al proponente gli impegni e ai soggetti intervenuti nel procedimento, nei trenta giorni successivi al termine di cui al comma 1. In caso di inammissibilità, il Consiglio dispone con provvedimento il rigetto della proposta di impegni e la prosecuzione del procedimento sanzionatorio.
4. In caso di giudizio di ammissibilità degli impegni, a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 8, commi 5 e seguenti, l'Autorità, con il provvedimento che dichiara ammissibili gli impegni e li approva, rende obbligatori gli impegni per il proponente e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare l'infrazione, salvo quanto disposto dal successivo comma 7.
5. Il provvedimento finale viene comunicato ai partecipanti al procedimento e pubblicato sul sito Internet dell'Autorità, secondo modalità che tengano conto di eventuali esigenze di riservatezza di dati e informazioni.
6. Qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o il provvedimento finale di accoglimento di cui al comma 1 si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti, fornite dal proponente, l'Autorità riavvia il procedimento sanzionatorio secondo le procedure ordinarie e provvede all'avvio di ulteriore procedimento sanzionatorio conseguente alla suddetta violazione.
7. All'esito del procedimento di cui al comma 6, l'Autorità può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato dell'impresa inadempiente.

TITOLO IV - FASE DECISORIA

Art. 10 - Conclusione della fase istruttoria

1. L'Ufficio, al termine della fase istruttoria, valutati gli atti del procedimento, può:
 - a) proporre al Consiglio l'archiviazione del procedimento qualora ritenga insussistenti i presupposti di fatto e/o di diritto per comminare la sanzione;
 - b) comunicare alle parti le risultanze istruttorie, previa delibera del Consiglio, qualora all'opposto ritenga sussistenti i presupposti per comminare la sanzione. La comunicazione delle risultanze istruttorie, che devono contenere in modo sintetico quanto emerso nel corso del procedimento e

non possono anticipare la quantificazione della sanzione, deve prevedere il termine perentorio non superiore a venti giorni, per l'acquisizione di ulteriori memorie difensive.

2. Il termine del procedimento di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d) è sospeso dalla ricezione della comunicazione delle risultanze istruttorie di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo sino alla trasmissione di eventuali memorie ovvero sino alla scadenza infruttuosa del termine di venti giorni.

Art. 11 - Audizione finale innanzi al consiglio

1. L'audizione finale ha luogo innanzi al Consiglio nel giorno che è comunicato ai richiedenti, con un preavviso di almeno dieci giorni.

2. Il Consiglio può audire i richiedenti separatamente o congiuntamente. In quest'ultimo caso si deve tenere conto di eventuali esigenze di riservatezza che siano state manifestate dai richiedenti medesimi.

3. I soggetti che ne hanno titolo possono partecipare in persona del proprio legale rappresentante oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione che comprovi il potere di rappresentanza. Essi possono farsi assistere da consulenti di fiducia, senza che l'esercizio di tale facoltà comporti il rinvio dell'audizione.

4. Dell'audizione è redatto processo verbale e, ai soli fini di supporto per la verbalizzazione, può essere disposta, a cura dell'Autorità, la registrazione magnetica e/o informatica. Copia del verbale è acquisita agli atti.

Art. 12 - Fase decisoria

1. All'esito dell'istruttoria o dell'eventuale audizione di cui all'articolo 11, l'Autorità adotta il provvedimento finale ovvero richiede all'Ufficio un supplemento istruttorio, con specifica indicazione degli elementi da acquisire. In tal caso l'Ufficio procede ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8.

2. Il provvedimento finale contiene gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, nonché il termine per ricorrere e l'autorità cui proporre ricorso, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/1995.

3. Il provvedimento finale viene comunicato, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2 nel termine ivi previsto alla lettera d) e viene pubblicato sul sito Internet dell'Autorità.

TITOLO V - QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Termini per il pagamento della sanzione

1. Il pagamento della sanzione pecuniaria è effettuato entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento finale.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale.

3. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Art. 14 - Criteri di determinazione della sanzione

1. Le sanzioni irrogate dall'Autorità sono calcolate sulla base dei criteri di cui ai comma 2 e 3, e comunque nei limiti di cui all'articolo 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/1985, nonché dei commi 4 e 5 del presente articolo e degli articoli 9 e 11 del presente regolamento.
2. L'importo base delle sanzioni irrogate è determinato in ragione della gravità della violazione.
3. La gravità della violazione si desume:
 - a) dalla natura dell'interesse tutelato dalla norma violata, dall'offensività della condotta e dall'attitudine della condotta a ledere più di un interesse;
 - b) dalla durata della violazione, dalla sua estensione territoriale, anche avuto riguardo, ove possibile, al numero di utenti/clienti coinvolti, e dalle altre modalità con le quali si realizza la lesione degli interessi tutelati;
 - c) dalla rilevanza degli eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato, sugli utenti, sui clienti finali o sull'azione amministrativa dell'Autorità;
 - d) dagli indebiti vantaggi, economici e non, conseguiti dall'agente in conseguenza della violazione;
 - e) dal grado di colpevolezza dell'agente desunto, tra l'altro, dall'assenza di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie e dal tentativo di occultare la violazione.
4. In caso di reiterazione delle violazioni sanzionate, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività dell'impresa fino a sei mesi, ovvero proporre all'Amministrazione competente la sospensione o la decadenza della concessione o dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/1985.
5. Ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti.

Art. 15 - Comunicazioni

1. Nell'ambito del procedimento disciplinato dal presente Regolamento, le comunicazioni, le richieste, le controdeduzioni e la trasmissione dei documenti devono essere inoltrate all'Autorità (o trasmesse dall'Autorità con l'eccezione di cui al punto 3) con le seguenti modalità di trasmissione:
 - a) posta elettronica certificata;
 - b) raccomandata postale con avviso di ricevimento;
 - c) consegna a mano contro ricevuta.

Art. 16 - Segreto d'ufficio

1. Le informazioni raccolte nel corso del procedimento e nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere utilizzate soltanto per l'esercizio dei poteri attribuiti all'Autorità dalla legge, fatti salvi gli obblighi di denuncia, segnalazione e collaborazione previsti dalla legge.

Art. 17 - Garanzie procedurali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni della legge 8 agosto 1990, n. 241, ove applicabili, alla legge 14 novembre 1995, n. 481 e alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 18 - Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet dell'Autorità ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.